

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ordina:

Ι

L'ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 11b

Sezione 6: Podologia

Art. 11b

¹ L'assicurazione assume i costi della pedicure medica effettuata previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell'articolo 50*c* OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell'articolo 52*d* OAMal, sempreché:

- a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da una polineuropatia subentrata in seguito a un'ulcera diabetica o a un'amputazione causata da diabete:
- b. si tratti delle prestazioni seguenti:
 - 1. controllo di piedi, pelle e unghie,
 - 2. cure protettive, segnatamente l'eliminazione incruenta di duroni e la cura incruenta delle unghie,

1 RS 832.112.31

2018–1863

- 3. istruzioni e consulenza ai pazienti in merito a piedi, unghie, pelle e scarpe e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari,
- 4. verifica della calzata delle scarpe.
- ² L'assicurazione assume, per anno civile, i costi per un numero massimo di sedute seguente:
 - a. per persone con diabete mellito:
 - 1. senza arteriopatia obliterante periferica (AOP): due sedute,
 - 2. con AOP: quattro sedute;
 - b. per persone con diabete mellito dopo un'ulcera diabetica o dopo un'amputazione causata da diabete: quattro sedute;
- ³ Se la pedicure medica va proseguita dopo la fine di un anno civile, è necessaria una nuova prescrizione medica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il (data).

[data]

Dipartimento federale dell'interno DFI

Alain Berset